

**CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA, LA ASL 3 GENOVESE E
PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SOGGIORNI
SOCIOSANITARI PER DISABILI 2016**

******§****§****§******

IL COMUNE DI GENOVA - Direzione Politiche Sociali - con sede in Genova Via Garibaldi, 9 -
Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla dott.ssa Anna Rosa BRUZZONE domiciliata
presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente

E

LA ASL 3 GENOVESE - con sede in Genova Via - Codice Fiscale
....., rappresentato da Domiciliato presso la sede, nella qualità di
.....

E

..... con sede legale in Partita IVA/Codice Fiscale.....
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura n. rappresentata dal Sig. domiciliato per la carica
presso la sede legale, nella qualità di

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n.-..... del esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una
procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di gestione di soggiorni sociosanitari
rivolti a disabili 2016;

- in base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è stato affidato con
determinazione dirigenziale n. del esecutiva ai sensi di legge, a

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in
esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione, in collaborazione con Asl 3 Genovese, di
soggiorni sociosanitari rivolti a disabili con complessità assistenziale media o alta, articolati nei
seguenti turni:

.....

Articolo 3 - Durata del contratto -

Il servizio deve essere avviato entro la prima decade del mese di settembre 2016.

La durata dell'appalto è di 4 turni di soggiorno di 10 giorni ciascuno, di cui orientativamente 2 turni da 7 partecipanti e 2 da 6 partecipanti, per un totale di possibili fruitori pari a 26 persone.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione si riserva di effettuare un numero inferiore di turni qualora il numero delle domande idonee di partecipazione non raggiunga quello previsto.

La Civica Amministrazione si riserva comunque di valutare di non effettuare turni con un numero di iscritti inferiore a 5.

Articolo 4 - Ammontare del contratto

Le Parti, come sopra costituite, dichiarano che le rette giornaliere dei soggiorni sono le seguenti:

TURNO 1

LOCALITA'PERIODO

retta giornaliera:

per un importo massimo di Euro esclusa IVA.

TURNO 2

LOCALITA'PERIODO

retta giornaliera:.....

per un importo massimo di Euro esclusa IVA.

TURNO 3

LOCALITA'PERIODO

retta giornaliera:

per un importo massimo di Euro esclusa IVA.

TURNO 4

LOCALITA'PERIODO

retta giornaliera:

per un importo massimo di Euro esclusa IVA.

L'importo massimo complessivo dei quattro turni di soggiorno è di Euro esclusa IVA,

calcolato moltiplicando la retta giornaliera massima per 26 partecipanti e per 10 giorni di soggiorno.

La Civica Amministrazione si riserva di effettuare un numero inferiore di turni qualora il numero delle domande idonee di partecipazione non raggiunga quello previsto. In questo caso, qualora sia necessario anche organizzare turni con un numero di iscritti per turno inferiore a quanto previsto agli articoli seguenti, le rette giornaliere sopra indicate, come risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara, saranno maggiorate, al fine di consentire la copertura dei costi fissi, come segue:

- In caso di 6 iscritti ai turni previsti per 7 partecipanti maggiorazione del 6 %;
- In caso di 5 iscritti maggiorazione del 8 %;
- In caso di 4 iscritti maggiorazione del 15 %;

Le rette sopra indicate sono comprensive di ogni onere derivante dall'esecuzione del servizio.

Tali rette saranno a carico del Comune di Genova in proporzione al costo relativo alle prestazioni sociali per ogni singolo utente (al netto della contribuzione dell'utente al costo del servizio) e a carico della ASL 3 Genovese in proporzione al costo relativo alle prestazioni sanitarie per ogni singolo utente; ogni ente provvederà quindi, all'esito dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, all'autonomo pagamento all'Aggiudicatario delle somme di propria competenza.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", e la ASL 3 Genovese si riservano la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'aggiudicatario.

L'importo delle rette è da considerarsi al netto della compartecipazione al costo della spesa alberghiera e di trasporto da parte dell'utente quantificata in Euro 12,50 giornaliera, per un totale massimo di compartecipazione pari a Euro 125,00 (durata turno pari a giorni 10).

Articolo 5 - Atti facenti parte integrante e sostanziale del contratto.

Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve a tutte le disposizioni, oneri e modalità di esecuzione presenti nel capitolato speciale approvato con determinazione dirigenziale N.....del, nel capitolato generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, nelle dichiarazioni rese in sede di offerta e sulla base del progetto presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente dell'Ente Gestore.

L'Ente Gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Genova.

Articolo 7 – Obblighi a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si impegna a quanto stabilito nell'art. del Capitolato.

L'elenco del personale riportante dati anagrafici e inquadramento contrattuale è allegato al presente contratto.

Articolo 8 – Penali.

Il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese, in caso di inadempienze, applicheranno le penali secondo quanto previsto all'art. del capitolato.

Articolo 9 - Pagamenti.

Il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese provvederanno al pagamento del servizio secondo quanto disposto all'art. del capitolato.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i al lotto oggetto del presente contratto è attribuito il CIG

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

....., nat.. a il, codice fiscale

....., nat.. a il, codice fiscale

In ogni caso, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese non procederanno ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederanno a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune di Genova ed alla ASL 3 Genovese eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 10 – Controllo e Valutazione.

Il Comune di Genova, la ASL 3 genovese e l'Ente Gestore si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, all'espletamento di tutti gli adempimenti, previsti all'art. del Capitolato, in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio.

Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, sarà rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 11 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia della regolare esecuzione del servizio in oggetto e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, secondo quanto previsto all'art. del Disciplinare, l'Ente Gestore ha corrisposto la cauzione tramite polizza fidejussoria per l'importo di Euro avente validità fino al

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 12 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'Ente Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese da ogni responsabilità al riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Ente gestore ha presentato polizza n. _____, stipulata con _____ con validità fino al _____.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto.

Il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese procederanno alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste all'art. del capitolato.

Articolo 14 - Privacy e Trattamento Dati.

L'aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del presente contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare di quanto previsto dall'art. del Capitolato.

Il responsabile del trattamento dei dati è _____

Articolo 15 - Cessione del contratto e del credito e subappalto.

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione ai sensi di quanto disposto dall'art. del Capitolato.

Per quanto attiene al subappalto si rinvia espressamente a quanto statuito dall'art. del Capitolato.

Articolo 17 - Rinvio ad altre norme.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli appalti e delle forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'attività contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 18 - Controversie e Foro Competente.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Genova.

Articolo 19 - Spese e Tasse.

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Ente Gestore, che vi si obbliga, salva l'IVA che è a carico del Comune di Genova e della ASL 3 Genovese.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI GENOVA

Il Dirigente

ASL 3 GENOVESE

Il Dirigente

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante